



**NORME DEONTOLOGICHE  
NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE  
DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI  
ESPERTO CONTABILE**

**Dott.ssa Annalisa DE VIVO**



# PRINCIPI GENERALI


# PRINCIPI GENERALI



Comportamento dei liberi professionisti




Principi generali dell'ordinamento  
giuridico



Altri principi di contenuto etico



## Deontologia professionale



La deontologia professionale è un **complesso normativo extragiuridico**, che si compone:


- di principi generali comuni a tutte le professioni
- di regole particolari a determinati settori professionali

*«Il complesso delle regole e dei principi che disciplinano particolari comportamenti non di carattere tecnico del professionista, attuati o comunque ricollegati all'esercizio della professione e all'appartenenza al gruppo professionale»*

**(C. Lega)**



## Natura giuridica




I principi e le regole deontologiche rivestono il carattere fondamentale della **extragiuridicità**, in quanto norme non statuali.

Sono regole di condotta che nascono all'interno del gruppo professionale e sono volontariamente osservate dai membri dello stesso come se fossero norme giuridiche (c.d. **norme interne extragiuridiche**).

Alcune di esse presentano i caratteri della consuetudine: in questo caso sono considerate norme giuridiche, in quanto espressamente richiamate dall'ordinamento giuridico statale (art. 8 disp. prel.)



## Classificazione sistematica




È possibile distinguere le seguenti norme deontologiche:

- **norme generali** di carattere etico-sociale
- **norme** che si riferiscono al **senso di appartenenza** al gruppo professionale
- **norme di dettaglio**, che riguardano particolari aspetti/vicende del comportamento del professionista (diverse da settore a settore)



## Norme generali di carattere etico-sociale



Sono comuni a tutte le professioni.


Per il loro carattere generale si configurano quali principi generali deontologici:

- correttezza
- colleganza
- riservatezza
- disinteresse
- informativa

A rigore il principio di correttezza riassume e comprende tutti gli altri.



## I codici deontologici



Ciascuna categoria professionale provvede a formulare le proprie norme deontologiche secondo criteri sistematici.


**I codici deontologici sono regole di comportamento interno** elaborate dagli enti professionali in virtù del riconoscimento in capo a questi ultimi di poteri normativi nei confronti dei propri iscritti.

Al riguardo, il legislatore attribuisce a tali enti l'esercizio del potere disciplinare proprio al fine di reprimere le condotte del professionista lesive delle suddette norme deontologiche.






## Valenza giuridica dei codici deontologici



La valenza giuridica delle norme deontologiche è evidente. Il legislatore effettua numerosi richiami a concetti propri della deontologia professionale: si pensi al “decoro della professione” di cui all’art. 2233, secondo comma, c.c. (*Compenso*). Attraverso tali rinvii, il legislatore dimostra di adeguarsi ad una fonte extragiuridica, attribuendo rilevanza giuridica a principi e regole deontologiche.



## Valenza giuridica dei codici deontologici




Ciò emerge con evidenza nel riconoscimento di effetti giuridici ai provvedimenti adottati dagli enti professionali in materia disciplinare (si pensi a provvedimenti come la **sospensione** e la **radiazione dall'albo**, che comportano notevoli effetti sul piano dell'esercizio del diritto al lavoro).

Ad ogni modo, a prescindere da un espresso rinvio di legge, le norme interne degli enti professionali - aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti dei propri iscritti alla luce dell'etica professionale - costituiscono espressione dell'autonomia di tali enti.



## Valenza giuridica dei codici deontologici



**Il codice deontologico della professione di dottore commercialista e di esperto contabile** evidenzia con chiarezza tale legame con l'ordinamento giuridico.

Il d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34*) contiene infatti numerosi rinvii alle regole deontologiche, dimostrando in tal modo che, lungi dal costituire una mera "enunciazione di principi", il codice deontologico assume oggi una valenza fondamentale ai fini della valutazione dei comportamenti del professionista.




## Il D.Lgs. n. 139/2005



- Nell'art. 29, lett. c) si legge che il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il **codice deontologico** della professione
- Nell'art. 49, comma 1 si legge che il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del **codice deontologico**, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione
- Nell'art. 50, comma 6 si legge che il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria




## Gli aggiornamenti



- A seguito dell'istituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, in sostituzione dei previgenti codici deontologici approvati dai soppressi Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, in data **9 aprile 2008** il CNDCEC ha approvato il "*Codice deontologico della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*"
- Successivamente, il CNDCEC ha iniziato un confronto con le Istituzioni avente ad oggetto il nuovo Codice
- Dal confronto con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.d. Autorità Antitrust) sono emersi alcuni spunti che hanno condotto agli aggiornamenti contenuti nella versione approvata in data **5 novembre 2008**



## Le ragioni delle modifiche




Nella Relazione Illustrativa si legge :

*“Il Consiglio Nazionale è fermamente convinto che la Professione di commercialista ed esperto contabile debba essere una professione moderna, aperta al mercato e alla concorrenza. Fermi restando, quindi, i valori di cui la Professione è portatrice, primo tra tutti l’operare nell’interesse pubblico, le disposizioni del Codice devono essere coerenti con tali obiettivi.”*




## Gli ultimi aggiornamenti



Al fine di introdurre i principi fondamentali di eguaglianza e di non discriminazione, nonché di prevedere un ampliamento delle forme di collaborazione fra colleghi, nell'ultimo aggiornamento del Codice deontologico dei commercialisti ed esperti contabili, ufficializzato il **1° settembre 2010**, il CNDCEC ha approvato alcune integrazioni agli **artt. 6 e 15** del documento.



### L'art. 2 del Codice Deontologico




- 1. Il presente codice contiene principi e regole che il professionista deve osservare nell'esercizio della professione.*
- 2. Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.*
- 3. Il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.*






## L'art. 3 del Codice Deontologico



- 1. L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione od omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.*
- 2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti compiuti.*



### L'art. 4 del Codice Deontologico




- 1. Il presente Codice si applica agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella sezione A – Commercialisti e nella sezione B – Esperti Contabili.*
- 2. Le norme del presente Codice si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell'elenco speciale dei non esercenti, di cui all'articolo 34 del decreto 139 del 2005, e ai tirocinanti.*



**LA TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO  
NEL CODICE DEONTOLOGICO DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI**




## L'art. 5 del Codice Deontologico



- 1. Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico.*
- 2. Soltanto nel rispetto dell'interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.*
- 3. A causa dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine competente delle suddette violazioni.*



## Ratio della disposizione




Nell'introdurre il concetto di tutela dell'interesse pubblico, l'art. 5 prende atto della profonda evoluzione che ha interessato la figura professionale del commercialista negli ultimi anni.

Le attività svolte dal commercialista, infatti, non esplicano i propri effetti esclusivamente nei confronti del cliente, ma **“generano esternalità positive a beneficio dell'intera collettività”**.

Il commercialista produce, cioè, servizi di interesse pubblico.



## Valore sociale della prestazione




Alla determinazione del “**valore sociale**” della prestazione contribuiscono:

- l'interesse del cliente a ricevere una prestazione di qualità adeguata
- l'interesse della collettività che beneficia degli effetti esterni positivi prodotti da quella prestazione

Ciò significa che il “**valore sociale**” della prestazione professionale supera il mero valore ad essa attribuito da chi la riceve.



## Importanza dei codici deontologici



Nella prospettiva descritta, oltre alle norme ordinamentali giocano un ruolo fondamentale i **codici deontologici**, in quanto mirano a contenere comportamenti opportunistici sul fronte dell'offerta di servizi professionali.


Vi è dunque una perfetta complementarità tra regolamentazione pubblica e codici deontologici.

Entrambi operano affinché le prestazioni professionali siano volte al perseguimento degli interessi:

- dei clienti
- della collettività nel suo insieme



## L'interesse pubblico nell'ordinamento della professione



Numerose sono le norme dalle quali si evince un “nuovo” ruolo del commercialista, di tipo non esclusivamente privatistico ma, anzi, sempre più orientato anche verso la tutela dell'interesse pubblico.


Ne costituiscono la dimostrazione evidente:

- la **legge 24 febbraio 2005, n. 34** (*Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*)
- il **d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139** (*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34*)






La legge delega



L'art. 3 della legge n. 34/2005 dispone, innovando, l'attribuzione, esclusivamente nei confronti degli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, di **nuove competenze** che presentino **profili di interesse pubblico generale**, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi.



La legge delega



La circostanza che le nuove competenze debbano presentare profili di interesse pubblico generale riflette la consapevolezza, ormai assunta dal legislatore, in merito al ruolo della figura professionale del commercialista.

È indubbio, infatti, che nello svolgimento delle proprie funzioni il dottore commercialista e l'esperto contabile abbiano il dovere di agire nell'interesse pubblico: ed è proprio questo il precetto sancito anche dalle norme deontologiche.



## L'Ordinamento professionale



Le competenze tecniche riconosciute agli iscritti nella sezione A – Commercialisti dell'Albo ed elencate dal terzo comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005 presentano con evidenza **profili di interesse pubblico**:

*a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;*



## L'Ordinamento professionale



- b) *le valutazioni di azienda;*
- c) *l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;*
- d) *l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;*
- e) *le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;*



## L'Ordinamento professionale



f) *le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del Codice civile;*

g) *la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi a oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;*

h) *la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;*



## L'Ordinamento professionale



- i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;*
- l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;*
- m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;*



## L'Ordinamento professionale



- n) il monitoraggio e il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;*
- o) la redazione e l'asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;*
- p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;*
- q) le attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo;*
- r) assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*





## Le “nuove” competenze



La riforma del diritto fallimentare (D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) ha riservato alcune nuove attività, di innegabile rilievo pubblicistico, alla categoria dei dottori commercialisti:

- **attestazione del piano di risanamento**
- **relazione che accompagna la domanda di concordato preventivo**
- **relazione che accompagna il piano di ristrutturazione**





## Il diritto fallimentare

### Attestazione del piano di risanamento

Al sensi dell'art. 67 comma 3, lett. d), l.f. l'attestazione deve essere effettuata *“da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile”* .

Stante il richiamo a “dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti”, per effetto della disposizione di coordinamento di cui all'art. 78, comma 1, d.lgs. n. 139/2005, la competenza in tema di attestazione del piano di risanamento deve ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A dell'Albo.



## Il diritto fallimentare


### Relazione che accompagna la domanda di concordato preventivo

Ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.f. *“il piano e la documentazione elencata devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.”*

In relazione ai requisiti professionali necessari per il corretto esercizio di questa competenza valgono le considerazioni svolte in merito all'attestazione del piano di risanamento.



## Il diritto fallimentare




### Relazione che accompagna il piano di ristrutturazione

Ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, l.f. la relazione che accompagna il piano di ristrutturazione deve essere redatta *“da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), l.f.”*

Valgono, nella circostanza descritta, le medesime considerazioni in merito ai requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico.



## La cessione di quote



### **Art. 36, comma 1-bis, D.L. n. 112/2008 (Legge n. 133/2008)**


L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere:

- sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa sui documenti informatici
- depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale

a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, co. 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340



## La cessione di quote




La norma individua negli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali” (ex art. 31, co. 2-*quater*, L. 340/2000) i soggetti idonei a rivestire il ruolo di intermediario nella procedura di deposito.

Ciò in quanto il legislatore ha inteso bilanciare l'**esigenza di semplificazione** con la necessità di garantire la **tutela del pubblico interesse**, rappresentato nella specie dall'efficacia del regime di pubblicità richiesto dalla legge per gli atti in oggetto.



## La cessione di quote




Detta tutela è assicurata in quanto il legislatore ha affidato il ruolo di intermediario “necessario” a soggetti in possesso:

- i) di **riconosciute competenze** in materia societaria
- ii) di uno **status giuridico** che li pone al servizio del pubblico interesse.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 78, comma 1, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, la relativa competenza deve ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A “Commercialisti” dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.



## La cessione di quote




L'attribuzione al commercialista del ruolo di intermediario si ricollega alla volontà legislativa di assegnare a detto soggetto il compito di sovrintendere all'intera procedura di deposito, dalla stesura del preliminare fino all'adempimento delle formalità finalizzate all'opponibilità nei confronti dei terzi dell'atto di trasferimento, come desumibile:

- dall'**ineludibilità** di tale figura
- dalla **necessaria appartenenza** dei soggetti che possono ricoprire tale ruolo alla professione di commercialista



## La cessione di quote



Rientra in tale ambito di attività lo svolgimento di una serie di controlli che nell'interesse del proprio cliente e nel rispetto

➤ della diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico (artt. 1176 e 2236 c.c.)

nonché


➤ dell'obbligo deontologico di agire nell'interesse pubblico (**art. 5 codice deontologico CNDCEC**),

si rendono necessari in quanto connessi alla verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento.





## L'antiriciclaggio



Si evidenzia, infine, il **rilevante profilo pubblicistico** del ruolo del commercialista nell'ambito della normativa antiriciclaggio.

Gli obblighi imposti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 trovano una giustificazione proprio nella necessità dello Stato di avvalersi della collaborazione attiva di una serie di soggetti, tra i quali i professionisti, al fine di debellare i reati di riciclaggio.

In tal senso devono essere interpretati obblighi quali:


- la **segnalazione** di operazioni sospette alla UIF (art. 41)
- la **comunicazione** al MEF delle violazioni alle limitazioni all'uso dei contanti (art. 51)



## **COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**



## Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni (art. 8)




- ✓ **Conservazione** nel tempo della competenza tecnica acquisita per l'esercizio della professione
- ✓ **Accrescimento** della conoscenza finalizzato a garantire l'erogazione di una prestazione professionale di livello qualitativamente adeguato

Con il d.lgs. 139/2005 l'obbligo deontologico della formazione professionale continua è stato recepito in un provvedimento di legge (art. 12, lett. r)



## Compiti degli Ordini locali (art. 12, lett. r)



In particolare, i **Consigli degli Ordini locali promuovono, organizzano e regolano la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti e vigilano sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.**

*(sul punto si vedano le recenti Linee Guida per gli Ordini locali approvate dal CNDCEC)*




# I RAPPORTI DEL PROFESSIONISTA CON I TIROCINANTI

# IL REGOLAMENTO DEL TIROCINIO




Art. 1, comma 1 D.M. n. 143/2009



*“ Il tirocinio professionale è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l’accesso all’esame per l’abilitazione e deve consentire al tirocinante l’acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e **deontologici** della professione”*



**Art. 1, commi 2 e 3 D.M. n. 143/2009**



**Art. 1, commi 2 e 3 D.M. n. 143/2009**


*“ Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.”*

**Art. 35 codice deontologico (doveri del professionista)**

*“Il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio”*



**Art. 1, comma 5 D.M. n. 143/2009:  
applicabilità della norma**



*“Il tirocinio professionale è svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all’albo e che ha **assolto l’obbligo di formazione professionale continua nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine.**”*

*Poiché il primo triennio di formazione professionale obbligatorio per legge che sarà certificato dagli Ordini territoriali è quello relativo al periodo 2008-2010, la disposizione potrà di fatto trovare applicazione solo a decorrere dal **1° gennaio 2011.***

*I professionisti che non abbiano assolto all’obbligo di formazione nel triennio 2008-2010 e nei confronti dei quali sia stata irrogata una specifica sanzione disciplinare non potranno accogliere nei propri studi i praticanti per l’intero triennio successivo (2011-2013).*





## Conseguenze dell'inadempimento



*Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio 2008-2010:*


- ✓ *sarà valutato **al termine del triennio** di formazione professionale e non nel corso dei singoli anni;*
- ✓ *sarà accertato solo **all'esito di un procedimento disciplinare**, concluso con decisione assunta in sede disciplinare dal Consiglio dell'Ordine territoriale e dalla quale risulti chiaramente il mancato assolvimento dell'obbligo.*

*In tal caso il dominus non potrà accogliere nuovi tirocinanti, mentre quelli già accolti dovranno essere trasferiti presso altro professionista "in regola".*

*Quanto al dominus inadempiente, **la sua capacità di dar corso a nuovi rapporti di tirocinio deve intendersi preclusa** a far data dalla decisione disciplinare e fino a che si sia verificato il regolare adempimento dell'obbligo formativo nel corso del triennio successivo a quello oggetto di provvedimento disciplinare.*



## Obblighi del Consiglio dell'Ordine



*Qualora abbia adottato in sede disciplinare la decisione di sanzionare il dominus non in regola con l'obbligo formativo, il Consiglio dell'Ordine:*


- ✓ **sospende d'ufficio il periodo di pratica** per i tirocinanti il cui tirocinio è in corso alla data della decisione, fino al loro trasferimento presso un altro dominus in regola con i requisiti previsti dal regolamento;
- ✓ **dà pronta comunicazione al tirocinante** e si attiva ai sensi dell'art. 2 del regolamento al fine di metterlo in contatto con un professionista che abbia assolto l'obbligo formativo.



# **IL RECENTE AGGIORNAMENTO DEL CODICE DEONTOLOGICO (SETTEMBRE 2010)**



### Integrità (art. 6)




Al primo comma dell'art. 6 (**"Integrità"**), il Consiglio nazionale ha voluto sottolineare come, nello svolgimento delle proprie attività, il professionista debba agire con integrità, onestà e correttezza, astenendosi dal fare **"discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale"**.

Una precisazione assente dalla passata versione, datata 5 novembre 2008.



### Collaborazione tra colleghi (art. 15)



Restano prioritarie le basi di correttezza, considerazione, cortesia, cordialità e assistenza reciproca, valori-chiave su cui devono fondarsi i rapporti tra professionisti.

Il nuovo comma 1 chiarisce, però, che rappresenta assistenza reciproca **“anche la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà”**.